

Roma,	
1101110,	

DOTT. PIERANTONIO MUZZETTO PRESIDENTE ORDINE MEDICI PARMA

E, p.c.AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI

Prot. N°: ______Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

> Imposta di bollo sulle istanze rivolte agli Ordini provinciali.

Resp. Istrut.: -

In ordine alla nota del 28 febbraio 2013 di codesto Ordine provinciale inerente alla fattispecie indicata in oggetto si rileva quanto segue.

- Nell'ambito del procedimento disciplinare la richiesta dell'iscritto, volta a ottenere copia degli atti del suo deferimento, è esente dal campo di applicazione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 3 – Allegato B del DPR 642/72 e successive modificazioni e integrazioni.
- 2) La richiesta del medico volta all'acquisizione del PIN presentata all'Ordine è esente dall'imposta di bollo.
- 3) Tutti i certificati da utilizzare all'estero si rilasciano in bollo. Con riferimento al certificato di good standing si evidenzia che esso come tutte le certificazioni è assoggettato all'imposta di bollo, con l'esclusione dei casi di esenzione previsti dal D.P.R. 642/72 e da alcune leggi speciali.
- 4) Come già più volte chiarito, la normativa in materia di decertificazione prevede che nei rapporti con gli organi delle pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. Conseguentemente a far data dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni pubbliche (Ordini professionali) e i gestori di pubblici servizi non possono accettarli né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d'ufficio ai sensi della nuova formulazione dell'art. 74, comma 2, lett.a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Pertanto gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi sono

tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47. Inoltre, la mancata risposta alla richiesta di controllo sulle autocertificazioni entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dipendenti pubblici responsabili dell'omissione. Di conseguenza gli Ordini provinciali non potranno rilasciare alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi certificati in cara libera.

5) I privati possono accettare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà, ma non ne hanno un obbligo. Ciò detto, tutti i certificati rilasciati dagli Ordini a soggetti privati sono oggetto di imposta di bollo, salvo i relativi casi di esenzione previsti al D.P.R. 642/72 e da alcune leggi speciali.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco.